



**PROVINCIA
MONZA BRIANZA**

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Decreto Dirigenziale

Raccolta generale n. 3029 del 02-12-2024

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ CASPANI SRL PER INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA CON SEDE IN MACHERIO NEL COMUNE DI BIASSONO PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Visto il Decreto del Presidente n. 18 del 30/05/2024 ad oggetto □ “Conferimento incarico dirigenziale all'ing. Fabio Fabbri quale Direttore del Settore Territorio e Ambiente”.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

In data 20.05.2024 pratica SUAP n. 06101530159-04042024-1004, la società Caspani srl ha presentato richiesta di permesso di costruire in deroga al P.G.T., per intervento edilizio di delocalizzazione dell'attività produttiva di Macherio nel comune di Biassono, ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005;

L'intervento si rende necessario per consentire la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana il cui tracciato insiste sull'area produttiva di Macherio da delocalizzare;

L'intervento consiste nella demolizione dei capannoni dell'unità produttiva sita in Via S. Ambrogio in Macherio e nella loro ricostruzione, con diversa sagoma e sedime, su terreno libero in Via Trento e Trieste nel Comune di Biassono, nelle vicinanze del cimitero comunale ed a confine con il Comune di Lissone;

L'intervento nel territorio comunale di Biassono interessa le seguenti aree: Via Trento e Trieste - Fg. 1 Mapp. 73, 74, 75, 76, 77, 524, 620, 621, 622, 623, 624, 673, 675, 823, 1134, 1135, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233;

Ai fini della delocalizzazione è stato sottoscritto un protocollo d'intesa istituzionale con la Provincia di Monza e Brianza per la rinaturalizzazione del sito in Macherio e la compensazione delle aree della rete verde individuate dal PTCP provinciale;

La suddetta pratica, a seguito di istruttoria del Comune di Biassono, è stata trasmessa, con nota comunale del 27.07.2024 prot. 13522, alla Provincia di Monza e Brianza ed al Comune di Macherio per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 5 comma a.2, 2.i del protocollo d'intesa istituzionale;

La suddetta pratica è stata trasmessa, con nota comunale del 30.07.2024 prot. 13796, alla Commissione Paesaggio dell'Ente Parco Regionale delle Valle del Lambro, per l'espressione del parere di competenza;

La Commissione Paesaggio dell'Ente Parco ha espresso parere favorevole nella seduta del 03.09.2024;

Con nota del Comune di Biassono, prott. 14058, 14067, 14071 del 02.08.2024, è stata indetta conferenza di servizi decisoria in forma semplificata per la valutazione del progetto;

La volumetria urbanistica da demolire in Macherio, corrispondente a circa 15.600,00 mq di Superficie Lorda produttiva, verrà trasferita sul territorio di Biassono in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, costituendo di fatto un incremento della capacità insediativa del PGT di Biassono nel suo complesso, non prevista;

Con nota del Comune di Biassono del 24.07.2024 prot. 13523 è stata richiesta la disponibilità alla Provincia di Monza e Brianza a ricoprire il ruolo di Autorità Competente in materia ambientale in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, integrata con la VIncA;

Con nota della Provincia di Monza e Brianza del 19.08.2024, pervenuta al protocollo comunale in data 19.08.2024 prot. 14701 è stata comunicata la disponibilità a ricoprire il suddetto ruolo individuando nel Direttore del Settore Territorio e Ambiente, ing. Fabio Fabbri, la figura adeguata a ricoprire il ruolo di Autorità Competente per la VAS;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 10/09/2024 il Comune di Biassono ha dato avvio al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS integrata con la Valutazione di incidenza relativa alla richiesta di permesso di costruire in deroga per l'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, “dato atto che:

- l'intervento si rende necessario per consentire la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana il cui tracciato insiste sull'area produttiva di Macherio da delocalizzare;
- l'intervento consiste nella demolizione dei capannoni dell'unità produttiva sita in Via S. Ambrogio in Macherio e nella loro ricostruzione, con diversa sagoma e sedime, su terreno libero in Via Trento e Trieste nel Comune di Biassono, nelle vicinanze del cimitero comunale ed a confine con il Comune di Lissone”;

Con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Biassono n. 139 del 10/09/2024 sono state individuate quale Autorità Procedente per VAS il Responsabile del Settore Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Biassono, Arch. Dario Nespoli, e quale Autorità Competente per la VAS il Direttore del Settore

Ambiente e Territorio della Provincia di Monza e Brianza, ing. Fabio Fabbri;

Con Determinazione del Comune di Biassono n. 563 del 12/09/2024, l'Autorità Procedente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ha individuato e definito:

- i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territoriali interessati, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

In data 24/09/2024 l'avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Biassono, sul periodico a diffusione locale denominato "GIORNALE DI CARATE", sul sito web regionale SIVAS, oltre che sul BURL-Serie avvisi e concorsi n. 39 del 25/09/2024;

2. MOTIVAZIONE

Con nota del Comune di Biassono del 03/10/2024 è stato pubblicato l'avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS della richiesta di permesso di costruire in deroga unitamente allo Studio di Incidenza, con contestuale convocazione della Conferenza di Verifica per il giorno 11/11/2024 alle ore 10.00 in modalità telematica e in presenza;

In data 11/11/2024 si è svolta la Conferenza di Verifica, della quale si allega il verbale, quale parte integrante sostanziale;

Esaminati i contenuti della richiesta di permesso di costruire in deroga per l'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, nonché il Rapporto Preliminare VAS;

Considerato che ai fini della Verifica di assoggettabilità alla VAS, si rende necessario valutare gli effetti significativi diretti e indiretti del permesso di costruire in deroga, nonché la loro interazione;

Visti i contributi e pareri pervenuti ai fini della Conferenza di Verifica, come di seguito elencati e specificati:

- Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Brianza, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 08/10/2024 - prot. 17659 - che in riferimento alla procedura in oggetto, visionata la documentazione trasmessa, comunica che il medesimo Ufficio Regionale "*non riveste un ruolo diretto nel contesto della Verifica indetta e che l'Autorità competente per il Fiume Lambro è l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo)*";
- BrianzAcque, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 30/10/2024 - prot. 19390 - con cui conferma il "*parere favorevole*", reso in data 12/09/2024 (nota n. 13104) e ritenuto esauriente anche nell'ambito del procedimento in oggetto, con riferimento "*all'allacciamento dell'insediamento in oggetto alla pubblica fognatura di via Gianfranco Miglio nel comune di Lissone con le seguenti prescrizioni:*
 - *lo schema della rete fognaria deve essere realizzato in conformità alla documentazione presentata con la richiesta del permesso di allacciamento ed approvata dall'Amministrazione comunale;*
 - *dovrà essere realizzata una cameretta d'ispezione dell'allacciamento con braga, sifone ed ispezione all'interno della proprietà in prossimità della recinzione e qui la fognatura privata dovrà avere una quota di scorrimento tale da permettere l'allaccio sul terzo superiore della condotta fognaria*";
- Ditta Caspani, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 31/10/2024 - prot. 19431 - con cui chiede l'eliminazione dei vincoli riferiti ai c.d. "*orli di terrazzo*" individuati nel PGT adottato con DCC n. 23 del 25/06/2024, in quanto del tutto insussistenti, così come riportato nella Relazione geologica di dettaglio riferita alla verifica degli elementi morfologici presenti nell'area sita in via Trento e Trieste a Biassono all'interno della quale viene dato atto che "*seguito del rilievo geomorfologico di dettaglio effettuato in data 11/07/2024 si evidenzia che l'area in esame è contraddistinta da una morfologia tipicamente subpianeggiante, con una pendenza verso sud*

dell'ordine del 3-4 per mille, risulta stabile e non interessata da fenomeni geomorfici in atto. Risultano essere del tutto assenti, allo stato attuale, elementi morfologici quali scarpate e orli di terrazzo, come da documentazione fotografica allegata”;

- Provincia Monza e Brianza – Settore Strade e Viabilità, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 04/11/2024 - prot. 19656 – nel quale *“si evidenzia preliminarmente che non risultano chiare le motivazioni che hanno portato all'avvio di procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per il progetto di “Realizzazione di nuovo insediamento industriale” (DGC 139/2024). Ciò in particolare, tenuto conto che la tale procedimento non pare correlato alla fattispecie dei “piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (o relative varianti dei medesimi), a cui è da riferire la valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE e relativi atti attuativi.*

Si osserva, infatti, che per l'intervento sottoposto a valutazione si applica la disciplina transitoria “in deroga agli strumenti di pianificazione comunale” di cui all'art. 25, comma 8-septies, della L.R. 12/2005 e non già un piano/programma, ovvero uno “strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) [che] comporti variante” (art. 4, comma 2-ter, L.R. 12/2005)”.

Nell'ambito delle considerazioni conclusive Provincia rileva che “non sembrano rilevabili elementi in grado di compromettere la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e il quadro previsionale e programmatico in essi contenuto” e “si ritiene altresì che le caratteristiche dell'ambito di intervento e della stessa proposta progettuale non determinino possibili e significativi effetti sulle diverse componenti ambientali”.

Riguardo ai temi della difesa del suolo “non si rilevano ad oggi elementi di contrasto degli interventi edilizi previsti con la disciplina prescrittiva e prevalente di cui all'art.11.4 delle Norme del PTCP che possano comprometterne l'anzidetto quadro di coerenza nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS”.

Con riferimento ai potenziali effetti sulle matrici ambientali viene evidenziato che la proposta progettuale contiene in sé gli elementi in grado di limitare, contenere e mitigare eventuali possibili effetti sull'ambiente. Riguardo alle opere di mitigazione “si ritiene necessario prevedere un incremento della già prevista dotazione arborea ed arbustiva all'interno delle aree all'uopo interessate”.

Nel merito degli aspetti infrastrutturali e della mobilità si rileva che l'assetto viabilistico attuale risulta interessato dalla realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo e, in particolare, dalla sua opera connessa denominata TRMI 10. “Stante il diretto interessamento della TRMI 10 all'area di realizzazione del nuovo insediamento e, in ragione del fatto che l'attuazione dell'opera viaria interverrà in un orizzonte temporale di breve periodo, si ritiene necessario che vengano svolti degli approfondimenti di natura trasportistica volti a dimostrare le ricadute sul sistema della viabilità per effetto dell'attuazione della trasformazione urbanistica, in uno scenario che tenga conto anche della realizzazione della tratta C ed opere connesse (in particolare TRMI 10)”.

- Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 05/11/2024 - prot. 19665 – nel quale rilevato che, *“l'ambito d'intervento oggetto di rilocalizzazione dell'insediamento industriale della Società CLEAF è interessato dalla realizzazione dell'opera viabilistica c.d. ‘TRMI10’, connessa alla realizzazione della c.d. tratta ‘C’ dell'Autostrada Pedemontana Lombarda”*, viene *“dato atto che il concedente autostradale CAL S.p.A. ha già chiarito – in sede di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. relativa al rilascio di Permesso di costruire in deroga del 20/05/2024 per l'intervento in questione - che quest'ultimo risulta esterno alle fasce di rispetto stradale (rif. nota prot. CAL-U-2024-00698 del 09/09/2024), si segnala che sul progetto esecutivo della citata opera connessa ‘TRMI10’ risultano attualmente in corso specifiche interlocuzioni con gli enti territoriali interessati (tra cui i Comuni di Biassono, Lissone e Macherio, oltre che la Provincia di Monza e della Brianza), nell'ambito di tavoli tecnici e di confronto territoriale dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo.*

Alla luce di quanto sopra, e con specifico riferimento al tracciato della ‘TRMI10’, si ritiene opportuno che le soluzioni progettuali individuate nell'ambito di intervento siano verificate e concordate con il concessionario autostradale Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e con il relativo concedente – la suddetta società CAL S.p.A. -, in quanto soggetti competenti per la progettazione e realizzazione della citata ‘TRMI10’”.

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale GruBria, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 06/11/2024 - prot. 19774 – nel quale si evidenzia quanto segue:
 - “- tenuto conto che il permesso di costruire in deroga si inserisce in un contesto in cui è già prevista una modificazione territoriale importante dovuta alla nuova viabilità (TRM110) [...] si ritiene utile una valutazione degli impatti cumulati dei due progetti (PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA e TRMI 10), anche tramite un piano di monitoraggio adeguato allo scopo;
 - preso atto dell’impatto visuale che produrrà la nuova edificazione in progetto, e tenuto conto del fatto che, data l’altezza dell’edificio, l’impatto non risulta mitigabile con la vegetazione prevista, si chiede di valutare soluzioni differenti che prevedano:
 - una eventuale modellazione del suolo, ovvero un parziale interrimento dei volumi;
 - fasce mitigative non a filare bensì a fascia forestale di dimensioni minime pari a 25 metri lungo i fronti più alti;
 - uno studio delle facciate degli edifici sia cromatiche che materiche da valutare da parte della competente commissione per il paesaggio;
 - si suggerisce infine uno studio illuminotecnico finalizzato a contenere l’inquinamento luminoso verso le aree verdi”;
- Geol. Brambati, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 06/11/2024 - prot. 19775 – nel quale “si trasmettono alcune valutazioni tecniche inerenti la verifica degli elementi morfologici presenti nell’area in oggetto sita in via Trento e Trieste snc e rappresentati sulla Tav. 2 “Geologia e morfologia” della Componente geologica del Pgt del Comune di Biassono (Variante generale adottata con Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 25/06/2024)”.
 In particolare, nell’ambito della nota viene rilevato che “gli orli di terrazzo individuati sulla citata Tav. 2 sono stati proposti anche sulla Tav. 7 “Carta dei vincoli” e sulla Tav. 9 “Carta della fattibilità geologica” quali aree soggette alla disciplina di tutela di cui all’art. 11 comma 4 delle Norme di Ptcp, recepita nella norma associata alla classe di fattibilità geologica 4a dove deve essere esclusa qualsiasi tipo di edificazione.
 Come richiesto dall’art. 11 comma 5 delle Norme del Ptcp, i terrazzi rappresentati sulla Tav. 2 sono stati riverificati nel dettaglio a seguito di specifico rilievo morfologico. La verifica condotta in sito ha evidenziato come l’area in esame sia in realtà contraddistinta da morfologia regolare e subpianeggiante, con lieve inclinazione della superficie topografica verso sud dell’ordine del 5 per mille. Risultano essere in verità del tutto assenti, allo stato attuale, elementi morfologici quali scarpate e orli di terrazzo”.
 Le osservazioni richiamate nella nota “consentono di eliminare gli elementi morfologici riportati nella carta della geologia e morfologia e pertanto stralciare i relativi vincoli esistenti, nonché modificare la relativa classe di fattibilità da 4 con gravi limitazioni a 3 con consistenti limitazioni. Le modifiche saranno apportate nelle prossime fasi del procedimento di revisione del Pgt e interesseranno la documentazione inerente l’approvazione definitiva del Piano”.
- ARPA – Dipartimento di Monza e Brianza, pervenuto al protocollo del Comune di Biassono il 07/11/2024 - prot. 19839 – nel quale prendendo atto dei contenuti del Rapporto Preliminare e degli aspetti analizzati, “non si evidenziano a tal riguardo particolari criticità, per quanto di competenza in relazione alle previsioni del PGT vigente”. Rilevando che l’ambito insiste su una porzione di territorio ad alta suscettibilità del fenomeno degli occhi pollini, nell’ambito del parere “si raccomanda particolare attenzione, in fase di progettazione, alla gestione delle acque di meteoriche”.

Dato atto che il procedimento in oggetto è stato attivato allo scopo di valutare gli impatti potenziali che la richiesta di permesso di costruire in deroga può introdurre sul territorio comunale e all’interno del relativo ambito di influenza, e al fine di garantire l’integrazione degli elementi di sostenibilità ambientale all’interno delle trasformazioni previste;

Considerato che:

- l’intervento in oggetto non rientra tra le fattispecie di “piani/programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (o relative varianti dei medesimi) a cui è da riferire la valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE e relativi atti attuativi, come peraltro rilevato nel contributo reso da Provincia di Monza e Brianza;
- per l’intervento sottoposto a valutazione si applica la disciplina transitoria “in deroga agli strumenti di pianificazione comunale” di cui all’art. 25, comma 8-septies, della L.R. 12/2005 e non già un

piano/programma, ovvero uno “*strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) [che] comporti variante*” (art. 4, comma 2-ter, L.R. 12/2005);

- non sono comunque da ritenersi superflue le valutazioni condotte nell’ambito della Verifica di assoggettabilità alla VAS della richiesta di permesso di costruire in deroga, nonché il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dalla Conferenza di Verifica del giorno 11/11/2024, finalizzate a perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Richiamato che il provvedimento di verifica viene formulato dall’Autorità competente per la VAS, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, assoggettando o escludendo il permesso di costruire in deroga dalla VAS;

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica del giorno 11/11/2024;

Verificato che la documentazione presenta i contenuti idonei a consentire la valutazione degli effetti significativi diretti e indiretti del permesso di costruire in deroga, nonché la loro interazione;

Vista la verifica di coerenza rispetto agli obiettivi e ai contenuti del quadro di riferimento programmatico riscontrata dal Rapporto Preliminare, ritenuta esaustiva;

Esaminato il quadro di riferimento del contesto in esame restituito dal Rapporto Preliminare in ordine alle diverse matrici ambientali, nonché le valutazioni riferite ai potenziali effetti da ritenersi non significativi e da riferire alla dimensione locale;

Valutato che l’intervento consta nella delocalizzazione della sede produttiva da Macherio a Biassono, attraverso la realizzazione di un insediamento che mantiene sostanzialmente inalterati, se non in riduzione, i parametri dell’impianto preesistente in termini di superficie lorda e di superficie coperta, preservando quindi gli equilibri territoriali di macroscale;

Preso atto del complesso di informazioni restituito dai contributi e dai pareri pervenuti in sede di Conferenza di Verifica, da ritenere condivisibili e da assumere quali raccomandazioni al fine di prevenire potenziali effetti negativi non valutati e di rafforzare gli effetti positivi sulle diverse matrici ambientali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- incremento della già prevista dotazione arborea ed arbustiva all’interno delle aree all’uopo interessate, da realizzarsi in termini di fascia forestale e non a filare, affinché la stessa possa costituire una effettiva fascia ecosistemica all’interno delle superfici urbanizzate esistenti e in previsione;
- assenza degli elementi morfologici riscontrati in ordine alle scarpate e agli orli di terrazzo, come emerso dalla verifica condotta in sito nella quale è stato evidenziato come l’area in esame sia in realtà contraddistinta da morfologia regolare e subpianeggiante, con lieve inclinazione della superficie topografica verso sud dell’ordine del 5 per mille;
- approfondimenti di natura trasportistica, oltre a quanto già analizzato nello studio di traffico prodotto dalla società Caspani srl, in ordine agli accessi del nuovo insediamento sulla viabilità esistente, al fine di verificare, anche nell’ambito del tavolo tecnico già istituito con i comuni e la concessionaria per le ottimizzazioni della TRMI 10, eventuali interventi infrastrutturali e di governo del traffico da realizzare per una miglior gestione, in sicurezza, dei flussi di traffico convergenti sulla rete viaria in prossimità dell’insediamento produttivo;
- approfondimenti di natura illuminotecnica finalizzati a contenere l’inquinamento luminoso verso le aree verdi;
- approfondimenti in termini di ricomposizione degli equilibri tra le diverse matrici ambientali e paesaggistiche, mediante i seppur parziali riferimenti simbolici significativi, coincidenti con il tracciato residuale dell’antica vicinale che conduceva alla Cascina Maldura, rintracciabile nella sua intera estensione in diverse mappe storiche.

Verificato, altresì, il complesso delle informazioni che emergono in merito alla Valutazione di Incidenza (VIncA), tesa a stabilire se la richiesta di permesso di costruire in deroga riferito alla delocalizzazione di attività produttiva possa determinare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, pregiudicando il mantenimento dell’integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Visto il Decreto Dirigenziale del Direttore del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e Brianza n. 2759 del 07/11/2024 con il quale esprime parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto *“la realizzazione del nuovo insediamento produttivo proposto dalla società Caspani srl nel Comune di Biassono, oggetto della richiesta di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, non determina incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 “Valle del Rio Pegorino” e sulla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 “Valle del Rio Cantalupo” della Rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità delle stesse con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, e non costituisce interferenza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale, funzionali alla connettività dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:*

- *l’area per il mantenimento della continuità ecologica posta a ovest del nuovo corpo di fabbrica dovrà essere esterna alle recinzioni previste al fine di garantire la funzione connettività ecologica dell’area verde;*
- *in fase attuativa degli interventi siano adottate misure di mitigazione e di compensazione ambientale, finalizzate a generare opportunità di connessione ecologica, assumendo a riferimento quanto definito in materia di unità ecosistemiche polivalenti nell’ambito della Rete Ecologica Regionale (DGR 8515/2008 e DGR 10962/2009) e dalle Condizioni d’obbligo di cui all’Allegato D alla DGR 4488/2021 e s.m.i.”.*

Verificato altresì che nell’ambito delle prescrizioni è stata erroneamente indicata *“l’area per il mantenimento della continuità ecologica posta a ovest del nuovo corpo di fabbrica”* in luogo dell’area posta a est del medesimo corpo di fabbrica;

3. RICHIAMI NORMATIVI

Ai fini dell’assunzione dell’atto in oggetto si richiamano:

gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

l’art.1, commi dall’85 all’ 89 della Legge 7/04/2014, n. 56 s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

il Regolamento UE 679/2016, D.Lgs n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018;

la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

l’art. 4 della L.R.n.12/2005 e s.m.i. il quale stabilisce che *“Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi”*;

la D.C.R. n. 351 del 13.03.2007 *“Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e gli ulteriori adempimenti approvati con D.G.R. n. 6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS e s.m.i.”*;

la D.G.R. n. 761 del 10.11.2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS);

4. PRECEDENTI

A riferimento per l'assunzione dell'atto in oggetto si assumono:

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 21.12.2023 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 21.12.2023 "Bilancio di previsione 2024-2026. Approvazione";

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 18.01.2024, ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024. Approvazione";

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 32 dell'08.02.2024, ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Provincia di Monza e della Brianza 2024-2026. Approvazione";

L'Autorità Competente per la VAS

DECRETA

1. di **escludere la richiesta di permesso di costruire in deroga per l'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) richiamando le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente, nonché per rafforzare gli effetti positivi attesi con le nuove misure:**
 - incremento della già prevista dotazione arborea ed arbustiva all'interno delle aree all'uopo interessate, da realizzarsi in termini di fascia forestale e non a filare, affinché la stessa possa costituire una effettiva fascia ecosistemica all'interno delle superfici urbanizzate esistenti e in previsione, assumendo a riferimento quanto definito in materia di unità ecosistemiche polivalenti nell'ambito della Rete Ecologica Regionale (DGR 8515/2008 e DGR 10962/2009) e dalle Condizioni d'obbligo di cui all'Allegato D alla DGR 4488/2021 e s.m.i.";
 - assenza degli elementi morfologici riscontrati in ordine alle scarpate e agli orli di terrazzo, come emerso dalla verifica condotta in sito nella quale è stato evidenziato come l'area in esame sia in realtà contraddistinta da morfologia regolare e subpianeggiante, con lieve inclinazione della superficie topografica verso sud dell'ordine del 5 per mille;
 - approfondimenti di natura trasportistica, oltre a quanto già analizzato nello studio di traffico prodotto dalla società Caspani srl, in ordine agli accessi del nuovo insediamento sulla viabilità esistente, al fine di verificare, anche nell'ambito del tavolo tecnico già istituito con i comuni e la concessionaria per le ottimizzazioni della TRMI 10, eventuali interventi infrastrutturali e di governo del traffico da realizzare per una miglior gestione, in sicurezza, dei flussi di traffico convergenti sulla rete viaria in prossimità dell'insediamento produttivo;
 - approfondimenti di natura illuminotecnica finalizzati a contenere l'inquinamento luminoso verso le aree verdi;
 - approfondimenti in termini di ricomposizione degli equilibri tra le diverse matrici ambientali e paesaggistiche, mediante i seppur parziali riferimenti simbolici significativi, coincidenti con il tracciato residuale dell'antica vicinale che conduceva alla Cascina Maldura, rintracciabile nella sua intera estensione in diverse mappe storiche;
 - l'area per il mantenimento della continuità ecologica posta a est del nuovo corpo di fabbrica dovrà essere esterna alle recinzioni previste al fine di garantire la funzione connettività ecologica dell'area verde;
2. di stabilire che il presente provvedimento sia parte integrante del successivo atto di approvazione del permesso di costruire in deroga per l'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005;
3. di provvedere alla trasmissione del presente decreto all'Autorità procedente individuata nel

Responsabile del Settore Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Biassono, Arch. Dario Nespoli;

4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito SIVAS di Regione Lombardia e sul sito istituzionale dell'ente.

L'Autorità Competente per la VAS

Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente

Ing. Fabio Fabbri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

IL DIRETTORE
ING. FABIO FABBRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.